



Mettere proposta delibera ...

**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI ATENEO DENOMINATO:  
"ITAB"**

**Art.1 - Oggetto**

In aderenza alle relative disposizioni statutarie, il presente Regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione e le nuove modalità di funzionamento dell'Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche - Institute for Advanced Biomedical Technologies (nel seguito per brevità "ITAB") quale Centro istituito dalla Unione Europea presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara nell'ambito del progetto Europeo STRIDE FP3 - FESR n. 91.05.10.005.

**Art.2 - Finalità**

Le attività del Centro vengono allineate con quanto normato, ai sensi dell'Art.2 del Regolamento dei Centri ex art.61 dello Statuto di Ateneo. Il Centro ha dunque la finalità di catalizzare in maniera coordinata gli interessi di ricerca incentrati sulla biomedicina e sue applicazioni tecnologiche e favorire lo sviluppo di specifici programmi e progetti di ricerca clinica, applicata e di base, nonché di offrire una piattaforma diagnostica avanzata per finalità assistenziali e un supporto alle attività di Didattica e Terza Missione dell'Ateneo. Nello specifico, la finalità del Centro è quella di offrire un punto di raccordo per gli studi biomedicali ad alto contenuto tecnologico e di curare gli aspetti clinico assistenziali nell'ambito della diagnostica tecnologica.

Per raggiungere tale finalità, il Centro si propone di svolgere le seguenti attività:

1. sviluppare un profilo internazionale come Centro di Eccellenza della ricerca nell'ambito delle tecnologie avanzate biomediche;
2. sviluppare progetti multidisciplinari di alto interesse scientifico ed alto contenuto tecnologico che siano oggetto di proposte di finanziamento nazionali ed internazionali, e che sfruttino e aumentino le potenzialità dell'Ateneo;
3. costituire una "casa comune" per ricercatori con diverse competenze, favorendo la cooperazione organizzata di laboratori e il coordinamento che promuova la sinergia di ricercatori provenienti da diverse discipline;
4. attirare ricercatori esterni per condurre le loro ricerche nell'Ateneo;
5. proporre progetti a partner industriali interessati al co-finanziamento degli stessi;
6. integrare la ricerca di base con quella applicata e clinica con l'obiettivo di creare impatti benefici sulla salute;
7. reperire, attraverso sperimentazioni, importanti risorse economiche per l'Ateneo e per il Centro;
8. offrire l'accesso a risorse tecnologiche e cliniche in regime di conto terzi;
9. formare giovani ricercatori.
10. Organizzare e gestire corsi di alta formazione.

### **Art.3 - Istituzione del Centro**

Il Centro adotta il presente regolamento, ai sensi dell'art. 61, comma 1 dello Statuto di Ateneo.

### **Art.4 - Soggetti proponenti e aderenti**

1. Ai sensi dell'art.4 comma 2 del Regolamento dei Centri ex art.61 dello Statuto di Ateneo, l'ITAB, in quanto Centro di Ateneo, sostiene programmi e progetti di ricerca scientifica di eccellenza su proposta dei seguenti dipartimenti:
  - Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche
  - Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio
  - Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria
2. Possono aderire all'ITAB, successivamente all'approvazione del presente regolamento
  - a. i Dipartimenti che ne facciano richiesta attraverso apposita domanda di adesione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento ed indirizzata al Direttore dell'ITAB. La domanda di adesione deve essere corredata da documenti comprovanti l'attività didattica o di ricerca del Dipartimento interessato e la congruenza con le finalità scientifiche e culturali dell'ITAB. La domanda è sottoposta all'approvazione della Giunta dell'ITAB.
3. Singoli docenti e ricercatori in possesso di comprovato alto profilo scientifico ed operanti presso i dipartimenti di Ateneo e le cui attività di ricerca risultino congruenti alle finalità scientifiche e culturali dell'ITAB possono domandare lo svolgimento di attività di ricerca o di partecipare a progetti di ricerca in corso. La domanda dovranno essere sottoposta all'approvazione della Giunta dell'ITAB.
4. Nelle pubblicazioni scientifiche relative all'attività di ricerca svolta utilizzando le strutture e le risorse dell'ITAB va indicato l'ITAB come struttura ove detta ricerca è stata effettuata.
5. Trascorso un anno solare dalla costituzione o dall'adesione al Centro, i singoli dipartimenti possono formulare motivata richiesta di recesso, con delibera assunta dal Consiglio di.

### **Art.5 - Unità Operative**

1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui all'art.2 del presente Regolamento, l'ITAB si articola in Unità Operative (di seguito UO). La costituzione delle UO viene deliberata dalla Giunta su proposta di un Principal Investigator (responsabile del gruppo che esegue una ricerca) che descriva le linee di ricerca e la composizione del gruppo. Le UO faranno in larga parte uso di spazi condivisi ed organizzati in base a specifiche aree di ricerca (macroaree). L'accesso agli spazi sarà assegnato in base ai parametri individuati nell'art.15 comma 3 del presente regolamento.
2. Il numero delle UO potrà variare a seconda delle necessità che si presentino per lo svolgimento ottimale delle attività dell'ITAB.
3. Il mancato utilizzo degli spazi e delle attrezzature ivi situate assegnati protratto per tre mesi anche non continuativi, da parte di singoli ricercatori affiliati o gruppi, sarà oggetto di valutazione da parte della Giunta che potrà disporre la riassegnazione di detti spazi e delle attrezzature ivi situate.

### **Art.6 - Attività in conto terzi**

Nell'ambito del Centro sono previste attività eseguite in regime di conto terzi secondo quanto definito nel Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi.

### **Art.7 - Alta formazione**

Presso l'ITAB possono essere attivati e/o tenuti corsi di formazione, dottorati di ricerca e master.

### **Art.8 - Organi**

1. Sono organi dell'ITAB, ai sensi dell'art.61, comma 2 dello Statuto:
  - a) il Direttore;

b) la Giunta.

#### **Art.9 - Direttore**

1. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale, su proposta della Giunta dell'ITAB, da una rosa di almeno due candidati individuata fra i componenti della Giunta stessa.
2. Il Direttore dura in carica tre anni solari rinnovabili dopo valutazione operata da parte del C.d.A. dell'Ateneo sui risultati raggiunti dall'ITAB.
3. Il Direttore designa fra i componenti della Giunta un proprio Vicedirettore che può sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità temporanea. Il Vicedirettore decade alla cessazione della carica del Direttore. La carica di Direttore è incompatibile con qualsiasi altra carica accademica.

#### **Art.10 - Compiti del Direttore**

Il Direttore svolge i seguenti compiti:

- a) rappresenta l'ITAB nei rapporti con l'esterno ferme restando la personalità giuridica dell'Ateneo e la riferibilità dell'attività negoziale dell'ITAB all'Ateneo medesimo, cura i rapporti con gli Organi accademici e con l'Amministrazione universitaria intesa in senso lato;
- b) convoca e presiede la Giunta curando l'esecuzione delle delibere assunte;
- c) propone all'approvazione della Giunta il piano annuale delle attività e vigila sull'attuazione dello stesso;
- d) coordina il funzionamento del Centro e promuove e sovrintende alle sue attività istituzionali;
- e) promuove, di concerto con la Giunta, la cooperazione e le sinergie tra le UO del Centro su progetti di ricerca, programmi di formazione ed iniziative di divulgazione delle attività e dei risultati del Centro;
- f) vigila, nell'ambito del Centro, sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- g) predispone annualmente, in coerenza con il piano annuale delle attività approvato dalla Giunta, la relazione sulle attività svolte dal Centro, che sottopone all'approvazione della Giunta;
- h) adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento necessario, di competenza della Giunta, da sottoporre alla ratifica di quest'ultima nella prima seduta utile.
- i) firma ordini di acquisto, autorizzazioni, contratti, convenzioni e quanto altro necessario alla conduzione delle attività del Centro.
- j) nomina, di concerto con la giunta, un Coordinatore Tecnico che presiede all'attività del Nucleo Tecnico.

#### **Art.11 - Giunta dell'ITAB**

1. La Giunta dell'ITAB è composta da 6 docenti di ruolo a tempo pieno. I componenti la Giunta sono nominati dal C.d.A. di Ateneo scelti tra una rosa di candidati (il cui profilo scientifico sia coerente con la mission dell'ITAB) proposti dai singoli Dipartimenti afferenti all'ITAB. Il numero di candidati proposto da ogni Dipartimento non può essere superiore a 4. Partecipano alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, il Direttore Sanitario e il Coordinatore Tecnico.
2. La Giunta del Centro dura in carica tre anni solari e i singoli componenti sono rinnovabili.
3. La Giunta è convocata dal Direttore, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o della maggioranza dei componenti la Giunta medesima.
4. Per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni si applicano le disposizioni di cui agli artt.64 e 65 dello Statuto di Ateneo. In particolare, fermo restando il c.d. quorum strutturale secondo cui le sedute sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell'art.65 comma 2 dello Statuto, le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore da intendersi voto determinante. In caso di astensione dal voto, la presenza in seduta degli

astenuti concorre al raggiungimento del numero necessario a rendere validamente costituita l'adunanza, ma l'astensione è irrilevante circa il *quorum* deliberativo o funzionale per cui l'astensione non incide nel numero dei votanti.

5. Di ogni riunione è redatto apposito verbale. La funzione di segretario verbalizzante è assunta dal Responsabile amministrativo che non ha diritto di voto.
6. La Giunta, quando se ne ravveda la necessità, può avvalersi del parere consultivo dei responsabili delle UO. Possono, altresì, partecipare ai lavori della Giunta, su specifiche tematiche e senza diritto di voto, uno o più esperti individuati dalla Giunta medesima.
7. Qualora un componente della Giunta cessi dallo *status* di componente viene sostituito dal C.d.A. che lo nomina scegliendo fra una rosa di candidati (il cui profilo scientifico sia coerente con la mission dell'ITAB) proposti dai singoli Dipartimenti afferenti all'ITAB. In tale ipotesi il numero di candidati proposto da ogni Dipartimento non può essere superiore a 2.

#### **Art.12 - Compiti della Giunta**

1. La Giunta ha il compito di:

- a) ai fini della nomina del Direttore proporre al Rettore massimo due candidati individuata fra i componenti della Giunta stessa;
- b) approvare il piano annuale delle attività proposto dal Direttore dell'ITAB;
- c) coadiuvare il Direttore nell'elaborare il piano di utilizzazione dei fondi, delle attrezzature e degli spazi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- d) coadiuvare il Direttore nell'elaborare la relazione sull'attività e la produttività scientifica e di servizio dell'ITAB da sottoporre alla verifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- e) approvare ogni decisione necessaria per il conseguimento dei fini dell'ITAB;
- f) approvare, contratti e convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti;
- g) approvare le domande di adesione all'ITAB dei singoli docenti e delle strutture interessate;
- h) nominare un Nucleo Tecnico dell'ITAB composto da docenti, ricercatori o personale tecnico amministrativo incaricato della gestione ordinaria del parco tecnologico. Il nucleo tecnico è presieduto da un Coordinatore Tecnico;
- i) nominare, sentito il Direttore Sanitario, un Nucleo Sanitario composto da docenti, ricercatori, personale medico o paramedico afferente all'ITAB, incaricato della gestione delle attività sanitarie. Tale nucleo è presieduto dal Direttore Sanitario;
- l) deliberare su ogni altra questione relativa all'ITAB.

Su proposta del Direttore dell'ITAB, la Giunta può nominare Consulenti Scientifici dell'ITAB medesimo che dovranno essere studiosi di chiara fama, anche estranei ai ruoli dell'Ateneo e non partecipano alle riunioni degli organi. L'ITAB si può avvalere anche dell'opera di supervisione di Advisory Board composto da esperti di alto prestigio internazionale.

#### **Art.13 - Direttore Sanitario**

Il Direttore Sanitario è un professore di prima fascia che può assumere funzioni di Direttore di UOC ed è individuato tra i docenti appartenenti all'ITAB e viene nominato dal Rettore. Partecipa alle riunioni della Giunta senza diritto di voto ed esprime parere vincolante sull'attività socio sanitario assistenziale compreso l'utilizzo dei proventi dell'ITAB generati da detta attività. Il Direttore Sanitario presiede il Nucleo Sanitario, coordina l'attività sanitaria svolta all'interno dell'ITAB.

#### **Art.14– Coordinatore Tecnico**

Il Coordinatore Tecnico è incaricato della gestione tecnica ordinaria del parco tecnologico e si avvale dell'opera del Nucleo Tecnico che presiede. Il Coordinatore Tecnico viene individuato tra i docenti appartenenti all'ITAB, viene nominato dal Direttore dell'ITAB e partecipa alle riunioni della Giunta senza

diritto di voto.

Il Nucleo Tecnico è composto da docenti, ricercatori o personale tecnico amministrativo appartenenti all'ITAB, incaricato della gestione ordinaria del parco tecnologico.

#### **Art.15 - Risorse finanziarie**

1. L'ITAB gestisce:

- a) le risorse erogate dai Dipartimenti proponenti e aderenti alle attività dell'ITAB;
- b) le risorse ottenute attraverso la partecipazione a progetti nazionali ed internazionali;
- c) le risorse derivanti da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività in conto terzi;
- d) le risorse derivanti da donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività dell'ITAB.
- e) le risorse ottenute dall'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

#### **Art.16 - Gestione amministrativa**

La gestione amministrativo-contabile dell'ITAB è coordinata ed affidata al Direttore dell'ITAB stesso con il supporto di un Responsabile Amministrativo.

#### **Art.17 - Scioglimento o cessazione dell'ITAB**

1. Lo scioglimento dell'ITAB è disposto con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico per gli aspetti di propria competenza, qualora sia richiesto dalla Giunta dell'ITAB, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
2. L'ITAB cessa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico per gli aspetti di propria competenza, con decreto del Rettore nel caso in cui venga meno il numero minimo di Strutture necessarie per la sua esistenza per almeno un anno solare e in caso di accertata e prolungata inattività dell'ITAB stesso verificata dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art.18.

#### **Art.18 - Verifiche sulle attività dell'ITAB**

1. L'attività e la produttività scientifica dell'ITAB sono sottoposte a verifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo che, in caso di accertata e prolungata inattività, ne riferisce al Rettore ai fini di quanto previsto dall'art.17 comma 2.
2. L'esito positivo della verifica di cui al precedente comma 1 è subordinato alla presentazione annuale di un numero di lavori scientifici superiore al numero di afferenti al momento della valutazione. Saranno valutabili solo i lavori in cui le affiliazioni di almeno uno degli Autori includano quella dell'ITAB.
3. I criteri per la valutazione delle UO dell'ITAB sono definiti e periodicamente aggiornati dalla Giunta. I criteri sono in ogni caso inderogabilmente basati sulla combinazione di alta qualità scientifica dei prodotti di ricerca, capacità di attrarre risorse finanziarie tramite bandi di ricerca nazionali ed internazionali o attraverso attività svolte in conto terzi.